

Il presente regolamento si prefigge i seguenti scopi:

- Rendere facilmente comprensibili le modalità d'accoglimento degli ospiti;
- Portare a conoscenza degli ospiti della Casa per Anziani le prestazioni e i servizi offerti, di cui beneficeranno;
- Facilitare la vita comunitaria degli ospiti;
- Conservare il buono stato degli ambienti.

La "Casa per Anziani" è destinata prioritariamente a soggetti anziani in condizioni psico-fisiche di totale, parziale e non autosufficienza che necessitano di forme d' aiuto per svolgere le funzioni primarie, per i quali si siano verificate condizioni che non consentano né di rimanere nell'ambito familiare, né di usufruire di servizi alternativi al ricovero; la permanenza dello ospite, comunque, può avere anche un carattere temporaneo, diurno, domiciliare, quale soluzione a specifiche situazioni abitative o familiari.

L'ente morale "Casa per Anziani" si propone di indirizzare l'erogazione dei servizi in una prospettiva di assistenza aperta e promozionale garantendo il collegamento tra la Casa e l'organizzazione unitaria dei servizi socio-sanitari territoriali.

## **ACCOGLIMENTO**

Art. 1-L'ente accoglie persone anziane d'ambo i sessi e di età non inferiore ai 65 anni.  
Le condizioni necessarie per l'inserimento sono:

- Essere anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti
- Essere in stato di bisogno reale ed accertato.

Art. 2-Per essere accolti come ospiti residenziali il punto d'accesso è unico e fa capo alla commissione di valutazione rappresentata dal Presidente e dal Direttore che analizzano:

- Lo stato di bisogno reale del richiedente,
- Il grado di autonomia, di autosufficienza o non autosufficienza, attraverso una apposita scheda di valutazione s.va.m.a redatta dal Medico di Base o dal Responsabile del Distretto Socio - Sanitario di zona.

Art. 3-Il richiedente, prima dell'ingresso, deve produrre i seguenti documenti:

- a) carta d'identità;
- b) codice fiscale; tessera sanitaria ed eventuale esenzione ticket;
- c) domanda e/o verbale d'invalidità civile;
- d) certificato del medico di famiglia attestante l'esenzione da malattie infettive che impediscano la vita comunitaria;
- e) scheda s.va.m.a sanitaria e/o autorizzata tramite U.V.M.D;

La mancata presentazione di uno o più documenti richiesti, precluderà l'accettazione del nuovo ospite.

L'Ente inoltre, dispone di un periodo di prova di giorni 15, dal momento dell'accoglimento, per accertare se l'ospite è idoneo alla vita di comunità e se la comunità risponde alle esigenze dell'ospite.

Ogni variazione dei dati di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata alla segreteria dell'Ente per gli opportuni aggiornamenti.

## **SERVIZI E PRESTAZIONI**

Art. 4-Agli ospiti della Casa vengono forniti i seguenti servizi:

- lavanderia e stireria delle biancheria personale, esclusi i capi importanti;
- pulizie generali;
- il servizio bar garantito a mezzo apparecchio a monete e centralino telefonico;
- animazione:
  - il personale preposto alle attività di animazione e socializzazione e ai rapporti relazionali degli anziani si occuperà di:
    - a) organizzare il tempo libero degli ospiti, attuando opportune iniziative atte a stimolare e sollecitare gli interessi e le attività dei singoli e dei gruppi attraverso il meccanismo dell'autoattivazione,
    - b) stimolerà e agevolerà i rapporti degli ospiti con la Casa, con le rispettive famiglie e con l'ambiente esterno, adoperandosi per il superamento di eventuali conflitti e tensioni,
    - c) aiuterà gli ospiti a superare le difficoltà quotidiane di natura personale e quelle inerenti ai rapporti con la famiglia e con la comunità esterna.
- assistenza medica, erogata dai medici di base, in sintonia con il coordinatore infermieristico;
- assistenza socio – sanitaria diurna e notturna ed infermieristica ;
- cura e igiene della persona;
- riabilitazione e fisioterapia per gli ospiti autosufficienti e non autosufficienti previa valutazione del Medico di Medicina generale.
- somministrazione e preparazione di pietanze rispondenti alle diverse esigenze degli anziani, con particolare cura per quanto riguarda diete personali richieste dal medico curante sempre in stretta collaborazione con il dietologo della Ristorazione Ottavian. Tutte le ordinazioni extra menu, che saranno soddisfatte compatibilmente con le disposizioni e le esigenze della cucina;
- sostegno morale, mantenimento delle relazioni con i familiari dell'ospite, stimolazione e supporto per attivare e riattivare le relazioni sociali;

- organizzazione degli appuntamenti e relativo trasporto presso i competenti servizi sanitari locali, su richiesta del medico di base o del Coordinatore infermieristico per effettuare visite specialistiche o esami clinici su condivisione con i familiari e la spesa è a carico proprio;
- ai residenti nel territorio viene offerto il servizio di assistenza diurna.

I familiari, per notizie riguardanti la salute dell'ospite, dovranno rivolgersi esclusivamente al medico e all'infermiere di riferimento.

Le visite di parenti, amici e conoscenti, sono sempre ammesse, a condizione che i visitatori siano discreti, non rechino disturbo agli ospiti, non portino farmaci; e cibo o bevande a progetto.

## **ALLOGGIO**

Art. 5-L'ospite si impegna a:

- osservare le regole dell'igiene ambientale;
- mantenere il buon stato dell'alloggio o stanza, degli impianti e delle apparecchiature che si trovino installate ed adeguarsi alle richieste della Casa di garantire la perfetta utilizzazione;
- segnalare l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio o della stanza;
- consentire al personale di servizio, o ad altra persona incaricata, nell'alloggio o stanza per provvedere alle pulizie, controlli e riparazioni;
- risarcire all'Amministrazione i danni per propria incuria o negligenza.

E' fatto divieto portare nel proprio alloggio o stanza apparecchi elettrici e capi non idonei alla sicurezza. Eventuali eccezioni alla presente norma possono essere autorizzate solo dalla Direzione.

Eventuali cambi di stanza o alloggio per sopravvenute incompatibilità fra ospiti, nuove condizioni di bisogno o per perdita dell'autonomia dell'anziano potranno essere disposte dalla Direzione, sentiti gli interessati e loro famigliari, il cui parere è parzialmente vincolante. I possibili aumenti di retta conseguenti all'operazione saranno a carico dell'ospite se lo spostamento dipende da sua causa o per situazioni urgenti e indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.

Art.6 – L'ospite deve disporre, all'atto del suo ingresso, di un corredo personale sufficiente a garantire una decorosa permanenza nella casa. All'ospite verrà assegnato un numero di biancheria che dovrà essere riportato su tutti i capi di vestiario che ha in dotazione. Il ricambio sarà a carico dell'ospite e/o dei parenti obbligati, oppure, in caso di necessità, del comune di residenza.

**-VITTO-**

Art.7 – Il menù giornaliero viene disposto dalla Direzione che lo predispone con la consulenza di un medico dietologo e del coordinatore di servizio.

Esso viene reso noto a tutti gli ospiti con sufficiente anticipo, mediante esposizione nelle sale da pranzo.

I pasti sono serviti nei seguenti orari:

- |             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| - colazione | dalle ore 8.00 alle ore 9.30   |
| - pranzo    | dalle ore 12.00 alle ore 13.00 |
| - cena      | dalle ore 18.30 alle ore 19.30 |

Le diete particolari dovranno essere giustificate prescritte dal proprio Medico di Medicina Generale.

## **RETТА**

Art.8 – L'ospite è tenuto a versare la retta mensile entro il cinque del mese mediante versamento bonifico bancario presso la banca indicata dall'Ente o assegno.

La retta iniziale può essere modificata con deliberazione del Consiglio di Amm.ne dell'Ente Morale Fondazione "Casa per Anziani". Tali variazioni verranno comunicate agli interessati prima della loro applicazione.

La retta da diritto a godere del vitto, dell'alloggio, del riscaldamento e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dalla Casa.

Durante le assenze per ricovero ospedaliero per soggiorno climatico, l'ospite è tenuto al pagamento della normale retta, dedotto il costo del pasto per gli ospiti autosufficienti. Nel caso di ospiti non autosufficienti, la retta viene decurtata del 25% dal giorno dopo il ricovero, al giorno prima del rientro a domicilio.

La retta giornaliera è fissata con deliberazione del Consiglio di Amm.ne dell'Ente Morale Fondazione "Casa per Anziani" sulla base dei costi di gestione.

Le rette sono diversificate tra ospiti residenziali e diurni, autosufficienti e non autosufficienti, per differenti prestazioni, condizioni di alloggio e di bisogno.

La quota a carico degli ospiti non autosufficienti corrisponde alla retta alberghiera.

La Regione Veneto infatti partecipa alle spese sanitarie e di rilievo sanitario degli ospiti non autosufficienti, con una quota parte che viene gestita dall'Ente.

## **DEPOSITO CAUZIONALE**

Art.9- La Casa per Anziani può richiedere a carico dell'ospite o dei suoi congiunti, un deposito cauzionale a garanzia del pagamento delle rette, mediante versamento di un importo pari ad una mensilità, per gli accoglimenti temporanei e per situazioni che la commissione di valutazione ritenga opportuno.

**-ORARI-**

Art.10- L'ospite gode della massima libertà salvo limitazione imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del medico curante e del Coordinatore infermieristico. L'ospite può entrare, uscire e ricevere visite nelle ore diurne, evitando solo di recare disturbo agli altri ospiti.

Durante l'effettuazione delle pulizie giornaliere dei locali, l'ospite deve lasciare libere le stanze.

Art.11- L'ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari:

- nei locali comuni, dalle 22.30 alle 7.30
- in stanza e nelle zone notte, dalle ore 13.30 alle 15.30 e dalle ore 21.00 alle 7.30.

## **SERVIZI VARI**

Art. 12 – Il servizio telefonico è garantito a mezzo di un apparecchio a gettoni o a mezzo impianto centralizzato.

L'allacciamento in stanza dell'apparecchio, laddove la rete telefonica lo consenta, comporta una spesa iniziale dell'impianto ed il pagamento del canone bimestrale di abbonamento a favore della società telefonica a carico dell'utente.

Nella propria stanza è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati agli impianti di antenna centralizzata.

L'uso di apparecchi audiovisivi in orario di silenzio è consentito solo ed esclusivamente con la radio cuffia.

Il canone radiotelevisivo non graverà sugli utenti.

L'uso dell'ascensore richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti. In particolare deve essere data la precedenza al personale durante il trasporto degli ospiti non autosufficienti dalla stanza ai locali comuni e viceversa o per il servizio degli ammalati.

## **RAPPORTI CON IL PERSONALE**

Art.13 – I rapporti fra il personale della casa e gli ospiti dovranno essere improntati al massimo reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di una corretta educazione, svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

E' vietata qualsiasi diversità di trattamento fra gli ospiti e così pure non sono ammesse mance, compensi o regali di alcun genere al personale da parte degli ospiti stessi o loro congiunti.

## **RAPPORTI FRA GLI OSPITI**

Art.14 – Ogni ospite ha il diritto di vivere liberamente, nel pieno rispetto del suo credo religioso, e delle sue idee politiche e sociali.

La sua libertà d'azione trova il solo limite nel rispetto della libertà degli altri e nell'osservanza delle norme collettive, indispensabili per un buon funzionamento della vita comunitaria.

Gli ospiti della Casa impronteranno i loro rapporti al massimo rispetto, alla reciproca comprensione e alla solidarietà, comportandosi in ogni circostanza secondo le regole di buona educazione.

## **RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI E DEI FAMILIARI**

Art.14 bis – Compatibilmente con l'ordinamento statutario della Fondazione "Casa per Anziani" Onlus e al fine di realizzare la partecipazione degli ospiti nella gestione dei servizi interni, l'Ente promuove la costituzione di una rappresentanza allargata ai familiari al rappresentante del personale, al rappresentante dell'amministrazione e al rappresentante dei volontari che verrà coinvolta con carattere propositivo e con parere non vincolante nella realizzazione di iniziative volte a migliorare la vita comunitaria.

Il regolamento di tale rappresentanza è contenuto in un apposito statuto del Consiglio Anziani e/o Familiari. La sottoscrizione del contratto di accoglienza dà diritto all'anziano o parente delegato a far parte delle forme di rappresentanza.

## **NORME DI INTERESSE GENERALE/DIVIETI**

Art.15 – L'ospite deve adeguarsi alle decisioni della Casa prese nell'interesse generale della comunità.

All'ospite è fatto divieto di:

- ◆ stendere alle finestre o ai caloriferi i capi di biancheria;
- ◆ tenere vasi di fiori o altri oggetti sul davanzale quando siano pericolosi per le persone che passano o sostano sotto le finestre;

- ◆ utilizzare fornelli elettrici, a gas o ferri da stiro;
- ◆ usare apparecchi rumorosi che possano comunque arrecare disturbo agli altri ospiti;
- ◆ gettare immondizie, rifiuti ed acque dalle finestre;
- ◆ vuotare nel WC, bidet o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura tale da otturare o nuocere al buono stato delle condutture;
- ◆ fumare, salvo nelle zone esterne autorizzate;
- ◆ tenere o portare animali in camera salvo autorizzazione e con le vaccinazioni preposte;
- ◆ portare in camera alimenti deteriorabili e bevande super-alcooliche. Il Direttore della Casa è autorizzato a controllare settimanalmente gli armadi degli ospiti ed a eliminare, in presenza dell'ospite, generi deteriorabili;
- ◆ asportare dalla sala da pranzo generi alimentari e bevande;
- ◆ asportare dai locali comuni ogni cosa che costituisce il corredo delle sale e dei locali stessi.
- ◆ detenere oggetti taglienti che possono nuocere a se stessi o agli altri;

I trasgressori sono tenuti al completo risarcimento degli eventuali danni provocati.

L'ospite deve evitare con il massimo impegno tutto ciò che può creare disturbo ai vicini di stanza.

## **ASSICURAZIONE**

Art.16 – La casa è coperta da assicurazione R.C.T. per danni causati a terzi dalla struttura in genere, compreso il fabbricato ed il giardino recintato.

Gli ospiti sono coperti da assicurazione R.C.T. per danni causati a terzi durante la loro permanenza all'interno della struttura, durante le attività ricreative anche se svolte all'esterno e, durante i servizi di carattere volontario svolti all'interno o all'esterno della struttura su incarico della Direzione e/o con il benessere esplicito della stessa.

Qualsiasi danno causato a terzi dall'ospite, all'interno o all'esterno della struttura o del giardino, nell'ambito della sua autonomia personale, non implica né comporta alcuna responsabilità presente o futura per l'Ente ospitante.

## **DIMISSIONI, ALLONTANAMENTO, DECESSO DELL'OSPITE**

Art.17 – Gli ospiti ammessi ad usufruire della struttura potranno, per qualsiasi ragione, rinunciare ad usufruirne.

In tal caso l'ospite dovrà darne tempestivo avviso scritto alla Direzione, con lettera raccomandata a mano almeno 7 giorni (sette) giorni prima.

Premesso che la Casa di Riposo è destinata a persone fisicamente e psichicamente autosufficienti e non, in ipotesi di malattia dell'ospite, la possibilità di permanenza dello stesso all'interno dell'istituto, sarà subordinata al parere favorevole emesso Medico di appartenenza.

Qualora l'anziano e/o i familiari non si attengano alle prescrizioni mediche stabilite dal personale dell'istituto, la Direzione ha la facoltà di allontanare l'ospite dopo due richiami ufficiali.

La Casa per Anziani declina ogni responsabilità per l'assistenza infermieristica praticata agli ospiti da persone non autorizzate dall'istituto stesso. Nei casi di ricovero ospedaliero, l'istituto è esonerato dal prestare la propria assistenza durante il periodo di ricovero.

Art.18 – La Commissione di valutazione sentito il parere della Direzione della Casa, può allontanare l'ospite qualora questi:

- ◆ tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
- ◆ commetta gravi infrazioni al regolamento;
- ◆ sia moroso nel pagamento delle rette, trascorso il termine di tolleranza di 2 mensilità.

In tal caso il familiare o chi per esso, con la firma del presente regolamento, autorizza fin d'ora l'istituto a mettere all'incasso le somme di cui all'art.9 del presente att, fatta comunque salva l'azione per il risarcimento del denaro.

Art.19 – In caso di decesso, i parenti del defunto, entro 5 giorni dovranno mettere la Direzione in condizione di poter consegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del de cuius agli effetti aventi diritto.

## **CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA' CIVILE**

Art.20 – L'Amministrazione della Casa per Anziani non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze, se non nei termini e nei modi previsti dagli art.1783 e seguenti del codice civile.

Declina altresì ogni responsabilità quando il deterioramento, la distribuzione o la sottrazione degli oggetti in parola sono dovuti:

- ◆ all'ospite, alle persone che lo accompagnano o che gli rendono visita;
- ◆ a forza maggiore;
- ◆ alla natura della cosa.

## **ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E OCCUPAZIONALI**

Art.21 – L'ospite è libero di organizzare la propria giornata nel modo che ritiene più opportuno, occupando il tempo libero in attività ricreative, culturali o occupazionali, spontaneamente scelte.

A tal fine il personale della Casa si renderà animatore e promotore di iniziative utilizzando l'attrezzatura allo scopo predisposta in collaborazione con gruppi di volontariato e associazioni.

Le varie attività saranno svolte nei locali a ciò destinati, secondo gli orari stabiliti.

L'ospite può frequentare liberamente gli ambienti della Casa messi a disposizione (sala soggiorno, locali per le attività occupazionali, cappella, giardino) ed utilizzare televisione, giochi, ecc.

Le attività occupazionali potranno essere rivolte ai fini personali a favore di tutti gli ospiti.

## **ASSISTENZA RELIGIOSA**

Art.22 – L'assistenza religiosa agli ospiti della casa è garantita nel rispetto delle norme di libertà di culto.

## **DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO**

Art.23 – La collaborazione dei volontari può essere ammessa purché gli interessati siano adeguatamente informati in merito alle norme di regolamentazione interna degli ospiti e del personale.

La disponibilità a svolgere una attività volontaria deve risultare da domanda scritta indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa.

La prestazione volontaria viene regolamentata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dello Statuto della Fondazione.

I volontari si devono astenere da ogni azione che rechi disturbo all'organizzazione ed al funzionamento della Casa.

La Direzione intratterrà con i volontari rapporti di collaborazione, di studio e di ricerca al fine di rendere i servizi sempre più aderenti alle istanze ed alle esigenze degli ospiti.

La Direzione ha la facoltà di interrompere la collaborazione con i volontari qualora lo ritenga opportuno.

I volontari sono tenuti a rispettare i programmi di servizio ed attenersi ai compiti loro affidati.

## **DIVIETO DI SUBINGRESSO**

Art.24 – Nessun diritto di subingresso è riconosciuto al alcuno al verificarsi della cessazione, per qualsiasi causa, del ricovero di un ospite.

## **SANZIONI**

Art.25 – L'ospite che non si attenga a quanto previsto dal presente regolamento è soggetto al richiamo privato; eventualmente può essere disposta anche qualche breve limitazione dell'orario di uscita, se la mancanza riguarda il comportamento tenuto dall'ospite al di fuori dall'Ente.

Qualora la mancanza perduri, può essere sottoposto a richiamo ufficiale ed infine all'allontanamento, ai sensi dell'articolo 18.

Art.26 – Il presente regolamento verrà consegnato in copia a ciascun familiare o chi per esso, al momento dell'ammissione, oltre che alle Amministrazioni Pubbliche tenute al pagamento della retta di degenza e da questi verrà sottoscritto per presa visione ed accettazione, senza riserva alcuna, di ogni sua clausola.

Art.27 – Il presente regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento per adeguarlo a nuove normative e disposizioni di legge, nonché a mutate esigenze della Casa per Anziani.

Art.28 – Per quanto non previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che, in avvenire, verranno emanate dalla Regione Veneto in materia di servizi sociali per anziani.

Agli effetti degli art.1341-1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente gli articoli seguenti:

- art.1/2- accogliimento dell'ospite; art.5/6- alloggio; -art.8-versamento retta;
- art.9-deposito cauzionale; -art.15-divieti; -art.17-allotamento dell'ospite;
- art.18-trattenimento ad opera dell'Istituto del deposito cauzionale;
- art.20-responsabilità dell'Istituto per la custodia dei valori.

Pieve di Soligo, 16 ottobre 2017